

Religione e Stato di diritto. Il caso francese

Vincenzo Acanfora*

SOMMARIO: 1. Laicità e ordine pubblico: la crisi del multiculturalismo francese. 2. Il rapporto sulla laicità della Commissione Stasi. 3. La legge sulla proibizione dei simboli religiosi ostensibili. 4. La Francia Repubblica laica o laicista?

1. *Laicità e ordine pubblico: la crisi del multiculturalismo francese.*

Nella parte finale del “Rapporto sulla laicità” licenziato dalla Commissione Stasi vengono formulate alcune conclusioni¹. Tra queste, vi è un’indicazione relativa all’adozione di una legge sulla laicità, che recita: «*Questa legge avrebbe una doppia valenza: permettere, da un lato, di precisare le regole di funzionamento dei servizi pubblici e delle imprese; garantire dall’altro la diversità spirituale all’interno del nostro paese*»². Ebbene, la legge approvata dall’Assemblea Nazionale francese il 10 febbraio 2004 non rispetta alcuna di queste indicazioni, limitandosi (in poco più di 4 striminziti articoli) a stabilire quanto segue: «*Nelle scuole elementari, nelle scuole medie e nei licei pubblici lo sfoggio di segni o abiti con i quali gli alunni manifestano ostensibilmente un’appartenenza religiosa è proibito*»³. Si direbbe che “la montagna abbia partorito un topolino”(!).

(*) Dottorando in “Teoria e storia delle istituzioni politiche italiane comparate. Il declino dello Stato – nazione” presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Salerno

¹ Cfr. *Rapporto sulla laicità. Il testo della Commissione francese Stasi*, Ed. Scheiwiller, Milano, 2004, *passim*.

² *Ibidem*, p. 86.

³ Legge n. 2004-228 del 15 marzo 2004, che regolamenta, in applicazione del principio di laicità, il fatto di portare dei simboli o degli abiti che manifestino una appartenenza religiosa in scuole, *collèges* (scuole medie) e licei pubblici. L’articolo 1 stabilisce che: «*E’ inserito nel codice dell’educazione, dopo l’articolo L. 141-5, un articolo L. 141-5-1, così formulato: Art. L. 141-5-1 E’ vietato, nelle scuole, nei collèges e licei pubblici portare segni o abiti mediante i quali gli allievi manifestino in modo ostensibile un’appartenenza religiosa. Il regolamento interno ricorda che l’attuazione di una procedura disciplinare è preceduta da un dialogo con l’allievo*».

In realtà, come si cercherà di dimostrare, l'intento dell'Assemblea Nazionale era proprio quello di proibire l'ostentazione dei simboli religiosi e, in particolare, dell' *hijab* e della *kippah*⁴. Tale affermazione trova un preciso riscontro nei fatti di cronaca e nella scansione degli eventi che hanno preceduto la decisione del Presidente Chirac di nominare una "Commissione di riflessione sull'applicazione del principio di laicità nella Repubblica", riferibili tutti alle difficoltà crescenti incontrate dal processo di integrazione in Francia⁵.

Il vero intento del Governo e del Parlamento francesi non era quello di rivedere le forme e le modalità di applicazione della *laïcité*, bensì consisteva nel dover affrontare e risolvere un pressante problema di ordine pubblico. Un problema, per di più, che nelle scuole e nei servizi pubblici stava assumendo proporzioni inaccettabili.

I Francesi, come recita il testo del Rapporto della Commissione Stasi, ritengono che «la laicità sia la pietra angolare del patto repubblicano»; essa «realizza una concezione del bene comune» e rappresenta per la Repubblica «un valore fondante»⁶. In Francia, la laicità è qualcosa di ben più di un semplice modello di gestione delle relazioni fra Stato e comunità religiose. Essa costituisce il principio simbolico dominante alla base della costruzione del cittadino, delle sue caratteristiche antropologiche, delle modalità e del senso delle sue azioni⁷.

Ma il punto è che non esiste una sola laicità. Gli stessi francesi distinguono una "*laïcité de combat*" da una "*laïcité pacificatrice*", vale a dire una laicità di rifiuto o di restrizione

⁴ Per *hijab* si intende il foulard che le donne musulmane appoggiano sul capo e sulle spalle, ma che non copre il resto del corpo né tantomeno il volto. La *kippah*, invece, è il copricapo ebraico, a forma di zucchetto, che si porta sulla sommità del capo. Per approfondire il significato e l'uso dei simboli religiosi citati si consiglia di cfr. A. CILARDO, *Il diritto islamico e il sistema giuridico italiano*, Napoli, 2002; F. CASTRO, voce *Diritto musulmano e dei paesi musulmani*, in *Enc. dir.*, vol. XI, 1989, p. 8 ss. Per quanto riguarda il diritto ebraico, cfr. S. FERRARI, *Lo spirito dei diritti religiosi. Ebraismo, cristianesimo e islam a confronto*, Bologna, 2002. Sul rapporto tra simboli, potere e norme giuridiche, si legga invece V. PACILLO, *Diritto, potere e simbolo religioso nella tradizione giuridica occidentale: brevi note a margine*, in www.olir.it.

⁵ Sulla fase preparatoria della legge si legga P. CAVANA, *I segni della discordia. Laicità e simboli religiosi in Francia*, Torino, 2004, p. 85 ss.; F.M. BROGLIO, *Un sentiero stretto*, in *Corriere della Sera* del 11 dicembre 2003.

⁶ *Rapporto sulla laicità*, cit., p. 19.

⁷ Art. 2 della Costituzione francese del 4 ottobre 1958: «La Francia è una Repubblica laica: essa garantisce l'uguaglianza di fronte alla legge di tutti i cittadini, senza distinzioni di origini, di razza o di religione. Essa rispetta tutte le credenze».

del fatto religioso, da una laicità di rispetto e di neutralità positiva. E' bene ricordare che la Francia non è mai stato un paese laico, ma lo è diventato⁸.

Nel corso del XIX secolo, dopo che già nell'art. 10 della “*Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino*” era stato stabilito che: «*Nessuno deve essere perseguitato per le sue opinioni, anche religiose, purché la loro manifestazione non turbi l'ordine pubblico stabilito dalle leggi*», la Francia visse un rapporto conflittuale ed oscillante con le chiese (in particolare, quella Cattolica) testimoniato dai numerosi tentativi di disciplinare per via normativa i rapporti tra Stato e confessioni religiose: dal Concordato del 1801 voluto da Napoleone e che restituiva alla Chiesa di Roma parte del potere perduto durante la Rivoluzione fino alla *Loi de séparation* del 9 dicembre 1905, con la quale si instaura un sistema di separazione tra lo Stato e i gruppi religiosi i quali assumono «un rilievo politico-giuridico di prim'ordine (...)»⁹.

Si tratta di un processo lungo e tortuoso, che si svolge di pari passo con quella che è stata definita la “toilette costituzionale” dei francesi¹⁰, e che ha portato alla netta statuizione contenuta nella Costituzione vigente che recita: «*La Francia è una Repubblica laica*»¹¹.

Ma se la laicità è un valore di così ampia portata e riconosciuto dal popolo al punto tale da costituire la “stella polare” di ogni azione e comportamento, che bisogno c'era di nominare una Commissione che riflettesse sul principio di laicità nella Repubblica?¹² La risposta a tale interrogativo la troviamo sfogliando le pagine dei maggiori quotidiani francesi, da *Le Monde* a *Le Figaro* a *Liberacòn*, nel periodo che va dal 1989 (anno in cui si

⁸ Interessanti rimandi bibliografici sul principio repubblicano di laicità sono contenuti in A. FERRARI, *Laicità, separazione e “contratto” nelle relazioni tra amministrazioni pubbliche e culti in Francia. Il paradigma scolastico*, in *Dir. pubbl.*, 2, 1999, pp. 525-573. Sempre di A. FERRARI, ma in forma più ampia, v. *Libertà scolastiche e laicità dello Stato in Italia e Francia*, Torino 2002, *passim*. Si veda, inoltre V. ZANONE, voce, *Laicismo*, in *Dizionario di politica* (a cura di N. Bobbio, N. Matteucci, G. Pasquino), Torino, 2004.

⁹ Sul concordato napoleonico, v. L. SALVATORELLI, *Chiesa e Stato dalla rivoluzione francese ad oggi*, Firenze, 1977, p. 15 ss. Sulle forme storiche di separatismo, quello francese in particolare, v. C. CARDIA, *Manuale di diritto ecclesiastico*, Bologna, 1996, pp. 114-138. Sul punto cfr. anche M. PARISI, *Il caso Cha'are Shalom ve Tsedek: un nuovo intervento della Corte europea dei diritti dell'Uomo in tema di libertà religiosa*, in *Dir. eccl.*, 3, 2001, p. 184 ss.

¹⁰ Cfr. S. ROMANO, *Prefazione*, in *Rapporto sulla laicità*, cit., p. 7.

¹¹ Sull'accezione del principio repubblicano di laicità si veda P.CAVANA, *I segni della discordia*, cit., pp. 9-13, dove l'Autore, enumerando i momenti salienti della recente evoluzione del principio di laicità in Francia, sostiene che detto principio ha assunto una significato diverso a seconda che al governo fossero i socialisti o i neogollisti di Chirac, passando così da una concezione aperta della laicità (relativizzata al momento sociale e politico, con aperture verso le confessioni religiose) a una concezione assoluta, non più relativa, cui segue l'atteggiamento del Governo contrario a qualsiasi negoziato con le confessioni religiose, portando così a una radicalizzazione del principio di neutralità dello Stato.

¹² Si legga al riguardo F.M. BROGLIO, *Religione e laicità dello Stato, il grido d'allarme della Francia*, in *Corriere della Sera* del 22 giugno 2003.

verifica la prima espulsione di tre ragazze musulmane da una scuola nel nord della Francia perché non volevano togliere il velo) fino ad oggi.

Si apprende, così, di bambini aggrediti e pestati nelle periferie come nelle scuole pubbliche delle grandi città; di donne scippate e aggredite in metropolitana; di episodi crescenti di razzismo e xenofobia persino nei servizi pubblici; di discriminazione, vandalismo, antisemitismo. Nel giro di pochi anni, la Francia diviene il paese europeo con il numero più alto di aggressioni antisemite (nel 2002 più di 200 atti di aggressione e oltre 700 minacce antisemite denunciate alle autorità). I fenomeni più preoccupanti ai fini della sicurezza e dell'ordine pubblico ben presto si ricollegano all'attività dei gruppi musulmani delle periferie.

Non è un caso, dunque, se la Legge 228- 2004 sia percepita come “legge anti-velo” dalla comunità musulmana, sebbene si rivolga alla generalità dei gruppi religiosi. Il fatto è che in Francia vivono circa sei milioni di musulmani, la gran parte dei quali proveniente dai paesi maghrebini. Queste comunità hanno risentito, tra la fine degli anni '70 e l'inizio degli anni '80, di un crescente integralismo, provocato dall'ondata fondamentalista che colpì l'intero mondo islamico all'indomani della rivoluzione in Iran e dell'ascesa al potere dell'ayatollah Komheini. E' in questo periodo che i credenti assumono un atteggiamento più intransigente e sono proprio gli immigrati di nuova generazione quelli più sensibili ai richiami del fondamentalismo¹³.

In quanto nati in Francia, essi crescono nel mito di essere a tutti gli effetti dei *citoyens*, ma ben presto il fallimento delle politiche di integrazione li costringe a fare i conti con un sempre maggiore isolamento e con l'emarginazione nei ghetti delle periferie. E' la vittoria del comunitarismo¹⁴.

A ciò si aggiunga l'incapacità dell'intero sistema scolastico francese di risolvere da sé gli spinosi problemi della convivenza tra etnie diverse. La scuola, che avrebbe dovuto educare all'uguaglianza degli esseri umani, ha mostrato di essere in grave difficoltà: rifiuta di combattere per l'uguaglianza e per la giustizia sociale, alimenta fantasmi e paure senza

¹³ Sul punto si leggano: B. ETIENNE, *Noi e i musulmani: il caso francese nell'Europa plurale*; A. CARUSO, *Il fascino di Barbès* e G. HIDOUCI, *La rivelazione del velo*, tutti in *Limes*, 3, 2004, pp. 203 ss.

¹⁴ Per una visione “comunitarista” del problema delle associazioni involontarie si legga M. WALZER, *Ragione e passione. Per una critica del liberalismo*, Milano, 2001, p. 13 ss.; si veda con attenzione anche A. FACCHI, *I diritti nell'Europa multiculturale*, Roma-Bari, 2001, *passim*.

fornire risposte politicamente valide, lascia via libera al razzismo, isola e fa crescere un sentimento comunitarista¹⁵.

Scrive Ghazi Hidouci, ex ministro algerino dell'economia: «*I genitori degli allievi scoprono che la scuola è sinistrata quanto il mercato e i rapporti di lavoro, mentre gli insegnanti, turbati, cercano capri espiatori. Invece di scagliarsi contro il velo, si sarebbe dovuto abolire per legge i ghetti scolastici, dove l'80% dei giovani di una stessa condizione sociale, culturale e religiosa si trova rinchiuso insieme ad insegnanti spesso alla loro prima esperienza lavorativa e sprovvisti di mezzi adeguati. Nella prima e soprattutto nella seconda cintura periferica di Parigi, nei quartieri settentrionali di Marsiglia, nelle periferie di Lilla-Roubaix o di Strasburgo si nota il medesimo spettacolo di un'urbanizzazione che ha provocato l'isolamento dei poveri in agglomerati urbani che sono luoghi di non diritto, secondo il linguaggio ufficiale. Qui, tutto si degrada, a cominciare dall'insegnamento, che rispecchia le discriminazioni nell'accesso al sapere. Secondo le ultime stime dell'Osservatorio sulle disuguaglianze, questo problema riguarda più di dieci milioni di persone, circa un sesto della popolazione*»¹⁶.

La Francia, dunque, non è stata in grado di offrire agli immigrati maghrebini risposte credibili ai tanti problemi dell'integrazione e, di contro, i musulmani hanno finito con l'esprimere una forte domanda religiosa che serve, soprattutto, a rinforzare quella identità messa in crisi dalla spaesante e frustrante esperienza dell'emigrazione. Così, la comunitarizzazione è divenuta la risposta più agile e immediata alle necessità di riprodurre l'Islam in un contesto culturale e religioso diverso da quello originario¹⁷.

Il modello sperimentato è quello dell'Egira purificatrice, vale a dire la separazione del vero Islam dall'ambiente impuro che lo circonda. In Francia, come anche in altri paesi europei (Olanda), l'Egira neotradizionalista si è manifestata mediante la costruzione ideologica di una comunità che mira, più che all'integrazione individuale dei suoi membri,

¹⁵ Sulla ricerca del gruppo nelle comunità emarginate delle società occidentali, cfr. S. HUNTINGTON, *Lo scontro delle civiltà*, Milano, 1997, p. 177. Per una rilettura hegeliana della necessità della guerra per riaffermare l'«essere umano», leggi F. FUKUYAMA, *La fine della storia e l'ultimo uomo*, Milano, 1992, p. 341. Sul «fallimento» del modello scolastico francese si cfr. A. FERRARI, *Laicità, separazione e contratto nelle relazioni tra amministrazioni pubbliche e culti in Francia. Il paradigma scolastico*, cit., *passim*, e A. FACCHI, *I diritti nell'Europa multiculturale*, cit., *passim*.

¹⁶ G. HIDOUCI, *La rivelazione del velo*, in *Limes*, 3, 2004, p. 216.

¹⁷ Per un'analisi delle ragioni che hanno spinto i dirigenti europei (e quindi anche francesi) a sottovalutare il problema dell'integrazione, cfr. J.F. REVEL, *L'ossessione antiamericana*, Milano, Lindau, 2004, p. 231 ss. Sull'uso della laicità come strumento di salvaguardia dell'ordine pubblico in Francia, si veda di nuovo P. CAVANA, *I segni della discordia*, cit., pp. 11-13.

a negoziare, su base collettiva, uno statuto derogatorio di cittadinanza che definisce il grado di autoesclusione necessario alla riproduzione della separatezza comunitaria¹⁸.

Questa sorta di integrazione esternalizzata consente alla comunità di ottenere il riconoscimento di alcuni diritti senza dover optare, necessariamente, per una maggiore integrazione culturale nella società di insediamento¹⁹.

2. Il “Rapporto sulla laicità” della Commissione Stasi

La “Commissione di riflessione sull’applicazione del principio di laicità nella Repubblica” è stata istituita, su precisa volontà del Presidente Jacques Chirac, il 3 luglio 2003. I lavori della Commissione, presieduta da Bernard Stasi e composta di venti membri, si sono esauriti in un lasso di tempo che va dalla data di istituzione all’11 dicembre 2003, giorno in cui la Commissione ha licenziato il suo rapporto.

Il testo, divenuto ben presto la principale fonte di dibattito e di polemica, è stato diviso in quattro parti: 1) *La laicità, valore universale, principio repubblicano*; 2) *La laicità alla francese, un principio giuridico applicato con empirismo*; 3) *La sfida della laicità*; 4) *Affermare una laicità stabile e capace di unire*.

¹⁸ Sul punto si legga R. GUOLO, *L’Islam è compatibile con la democrazia?*, Roma-Bari, 2004, p. 103.

¹⁹ Negli ultimi anni abbiamo assistito ad un intensificarsi del dibattito su pluralismo, multiculturalismo e libertà religiosa. Gli attentati dell’11 settembre e le guerre in Medio Oriente che ne sono seguite hanno avvalorato le tesi di S. Huntington sul conflitto fra civiltà, ma hanno anche imposto ai governanti dei paesi occidentali una riflessione profonda sui sistemi e sulle politiche di integrazione. L’assassinio di Theo Van Gogh in Olanda, le proteste Sikh in Inghilterra e le numerose questioni giudiziarie sorte in Italia e in Germania sull’uso dei simboli religiosi ci dicono che il problema non è solo francese. Tuttavia, i francesi lo affrontano da più tempo ed è per questo che possiamo oggi giudicare gli esiti delle loro politiche e fare un bilancio di circa trent’anni di integrazione culturale. Ebbene, il modello francese si è rivelato ambiguo e assai poco efficace. Gli inglesi, per esempio, già da tempo hanno abbandonato il modello multiculturale, assumendo che occorrono risposte nuove ai problemi delle relazioni interetniche e razziali. Sul punto si leggano gli interventi di W. Ward, *Gli inglesi buttano il multiculturalismo e puntano sulla britannicità*, in *Il Foglio* del 30 novembre 2004 nonché l’intervista rilasciata da Trevor Phillips, Presidente per la *Commission for Racial Equality*, al *Corriere della Sera* il 21 maggio 2004. Per un’analisi delle dinamiche pluraliste in Italia, invece, anche provvedendo a brevi cenni comparativi oltre che a uno studio interessante del fenomeno “sincretista”, si veda F. GARELLI - G. GUIZZARDI - E. PACE, *Un singolare pluralismo. Indagine sul pluralismo morale e religioso degli italiani*, Bologna, 2003, *passim*. Ancora sul problema di far coesistere in pacifica tolleranza “le diversità”, potrebbe risultare di non poco interesse la lettura di G. PAGANINI - E. TORTAROLO, *Pluralismo e religione civile. Una prospettiva filosofica*, Milano, 2004. Si legga, infine, il paragrafo n. 4 (*Concordato e Intese, Europa, multiculturalismo*) del saggio del Prof. C. CARDIA, *Concordato, intese, laicità dello Stato. Bilancio di una riforma*, in *Quad. dir. pol. ecd.*, 1, 2004, pp. 30-33, dove pure si trova un’analisi assai interessante sul rapporto multiculturalismo – pluralismo – libertà religiosa. Cfr. altresì il saggio di G. BRUNELLI, *Integrazione non esclusione: la logica del “Rapporto Stasi”*, in *Quad. Cost.*, 4, 2004, pp. 844-846, dove si sostiene invece che la nuova legge sulla laicità in Francia sia rispondente ad un modello di integrazione e non di esclusione.

Ebbene, sin dalla prima parte, l'analisi della Commissione (che, per inciso, a pag. 24 del Rapporto riconosce come fondante per la Repubblica il valore dell'eredità giudaico-cristiana!) si sofferma sul pericolo derivante dall'esacerbazione dell'identità culturale e sul rischio che tale fenomeno degenerativo si eriga a fanatismo della differenza, portatore di oppressione e di esclusione²⁰.

«Da questo punto di vista – continua il Rapporto – il pericolo è doppio. La deriva del sentimento comunitario verso un comunitarismo bloccato minaccia di frammentare le società contemporanee ... (per cui) la laicità di oggi è sottoposta a una sfida: forgiare l'unità pur rispettando le diversità della società»²¹.

Da ciò si evince che i lavori della Commissione si sono indirizzati immediatamente lungo le coordinate tracciate dal Governo, vale a dire il fallimento delle politiche di integrazione e le conseguenti problematiche afferenti le questioni della sicurezza e dell'ordine pubblico. Su questa falsariga, la Commissione ha individuato numerosi “punti di tensione”, focalizzati essenzialmente in quelle zone dove con maggiore frequenza le ragioni della coscienza di ciascun individuo confliggono con quelle dello Stato²².

Così, il Rapporto elenca i problemi derivanti dalle difficoltà della convivenza di gruppi etnici diversi all'interno delle forze armate come nelle carceri, luoghi dove le esigenze dell'ordine pubblico sono ovviamente preminenti; nonché quelli sorti all'interno del servizio pubblico ospedaliero dove, dall'applicazione di determinate terapie ai malati fino alle questioni inerenti l'organizzazione del personale, sono emerse numerose criticità²³.

Tuttavia, il vero *casus belli* (cui, con ogni probabilità, si deve la nascita della stessa Commissione) riguarda i problemi dell'integrazione all'interno degli istituti scolastici. Negli ultimi anni, infatti, nelle scuole francesi sono decuplicati i casi di aggressione, maltrattamento, oltraggio ai danni di studenti appartenenti a gruppi etnici minoritari (per esempio, gli ebrei) e, nello stesso tempo, si sono verificati sempre più di frequente atti di intolleranza e di vera e propria insubordinazione nei confronti del corpo docente e delle gerarchie scolastiche. I casi più frequenti hanno riguardato studenti musulmani che non rispettavano le insegnanti di sesso femminile, appellandosi al modo in cui la donna viene

²⁰ Cfr. *Rapporto sulla laicità*, op. cit., *passim*.

²¹ *Ibidem*, pp. 28-29.

²² *Ibidem*, p. 40.

²³ *Ibidem*, p. 54 ss.

trattata dall'Islam, o ragazze musulmane che disertavano le lezioni di ginnastica adducendo ogni sorta di giustificazione e che pretendevano di portare l' *hijab* anche in classe²⁴.

Al riguardo, può risultare di non poco interesse rileggere alcune dichiarazioni che Alain Touraine, membro della Commissione Stasi e celebre studioso di scienze sociali, ha rilasciato in una intervista al *Corriere della Sera* poche settimane dopo l'entrata in vigore della Legge 2004-228: «*La laicità è il terreno su cui fondare, con la separazione della Chiesa dallo Stato, una autentica libertà di coscienza. (...) Il vero pericolo, che è andato crescendo con gli anni, è l'invasione del comunitarismo, cioè la costituzione di gruppi chiusi al resto della società. Qui non si tratta solo di vietare il velo, benché questa sia evidentemente una ostentazione di appartenenza religiosa; bisogna impedire la creazione di ghetti, la separazione tra le fedi. Come potremmo tollerare l'esclusione delle ragazze dalla lezione di ginnastica o da quella di storia o il divieto di ricevere consigli sulla sessualità ?* »²⁵.

Se aggiungiamo a ciò l'esito delle oltre 200 audizioni tenute dalla Commissione Stasi, dalle quali è emerso in maniera sconcertante che un ragazzo ebreo non può recarsi a scuola indossando la *kipph* senza subire un quotidiano pestaggio, avremo un quadro assai più chiaro delle inquietudini politiche e sociali che sottendono i lavori della Commissione.

Per i francesi la laicità si fonda su una visione atea del mondo (*laïcité de combat*), rappresenta un assoluto che si contrappone ad ogni dimensione religiosa, rischiando di divenire essa stessa "religione di Stato". Non è un caso che gli stessi Commissari, ogni volta che hanno richiamato le diverse religioni che si praticano in Francia, si sono sempre serviti dell'allocuzione "fatto religioso", espressione evidentemente neutra, volendo testimoniare in tal modo una presa di distanza anche culturale da qualsivoglia opzione confessionale²⁶.

Ora, se per i francesi il punto di partenza è la negazione di ogni fenomeno religioso non potevano che ritenere la rimozione dei cosiddetti "simboli religiosi ostensibili" il modo più efficace per riaffermare e riapprendere il principio di laicità. Ma come conciliare una posizione così apertamente radicale con l'inalienabile diritto alla libertà di coscienza ?

²⁴ *Ibidem*, pp. 55 e 62.

²⁵ Cfr. l'intervista rilasciata da A. TOURAINE (a cura di D. Fertilio), in *Corriere della Sera* del 20 maggio 2004.

²⁶ Sul Punto, si leggano: F. PELOSO, *Laicità e libertà religiosa nell'Europa pluriconfessionale*, in www.relazioninternazionali.it e G. CONTI, *Il velo islamico in Francia*, in www.zadig.it/bio.

A tale interrogativo la Commissione ha risposto che oggi «*la questione non è più la libertà di coscienza, ma l'ordine pubblico*». Ma che cos'è l'ordine pubblico? E' una categoria ideologica che vanifica le libertà individuali pur contenute nella stessa Carta dei diritti dell'uomo e del cittadino. E che cosa diventa, di conseguenza, questo culto quasi irrazionale della *laicità* se non, a sua volta, una sorta di religione di Stato?²⁷.

Appare chiaro, a questo punto, che la Francia è stata praticamente costretta a fare un tagliando, se ci è consentita l'espressione, al principio di laicità da fenomeni e problematiche che sarebbe quanto meno bizzarro ricondurre alla sfera religiosa. Non a caso, come sopra rilevato, il punto dal quale parte la ricerca della Commissione Stasi riguarda propriamente l'esito delle politiche di integrazione nonché degli sforzi in materia di pacificazione sociale portati avanti negli ultimi quindici anni dalle istituzioni repubblicane. Anche se a denti stretti, la Commissione è più volte costretta ad ammettere che la situazione in cui versa il paese è preoccupante prima ancora che fallimentare²⁸.

Al riguardo, sarebbe di certo cosa assai interessante analizzare punto per punto le conclusioni rassegnate dalla Commissione in fine del Rapporto sulla laicità. Ma, dato il respiro di questo breve lavoro, ci limiteremo a segnalare l'assoluta sproporzione che corre tra le numerose e articolate indicazioni formulate dalla Commissione e i contenuti della Legge 2004 – 228.

Quest'ultima, infatti, raccoglie unicamente i suggerimenti contenuti nel paragrafo delle Conclusioni intitolato “*Funzionamento dei servizi pubblici*”, preferendo ignorare ogni altra raccomandazione. Forse che l'invito a «incoraggiare la distruzione dei ghetti tramite la riorganizzazione delle città» o quello a «rendere possibile l'accesso alla scuola pubblica in tutti i comuni» non erano meritevoli di trovare compiuta accoglienza in una norma di indirizzo? Forse che il Governo e il Parlamento francesi ritengono i pochi articoli della

²⁷Sul punto si veda in particolare G. MACRÌ, *Evoluzione ed affermazione del diritto fondamentale di libertà religiosa nell'ambito della “Comunità sopranazionale” europea*, in AA.VV., *La libertà religiosa in Italia, in Europa e negli ordinamenti sovranazionali* (a cura di G. Macrì), ed. Gutenberg, Penta di Fisciano (SA), 2003, pp. 104-107, dove si ricorda che un precedente significativo riguardo il comportamento della Francia in difesa della laicità di fronte “il fattore religioso” ha riguardato la vicenda della “*invocatio*” o “*nominatio dei*” nella Carta di Nizza dei diritti fondamentali e quello della formulazione dell'*incipit* del secondo capoverso del Preambolo della stessa Carta, in cui l'inciso «*Ispirandosi al suo retaggio culturale, umanistico e religioso*» è stato espunto e sostituito con il riferimento alla consapevolezza che l'Unione ha del suo «*patrimonio spirituale e morale*». Sul punto, cfr. altresì P. OSTELLINO, *Se il laicismo diventa la religione dello Stato*, in *Corriere della Sera* del 4 settembre 2004.

²⁸ *Rapporto sulla laicità*, cit, p. 59.

Legge 2004-228 una panacea talmente efficace da rendere possibile la cura di tutti i mali da cui è affetta la Francia post-coloniale?

Francamente, ci sembra che il provvedimento licenziato dall'Assemblea Nazionale costituisca, per certi aspetti, un rimedio non solo insufficiente ma addirittura peggiore del male stesso²⁹.

3. *La legge sulla proibizione dei simboli religiosi ostensibili*

La Legge 2004-228 – concernente, in applicazione del principio di laicità, lo sfoggio di segni e abiti manifestanti un'appartenenza religiosa all'interno delle scuole elementari e medie e dei licei pubblici – approvata dall'Assemblea Nazionale il 10 febbraio 2004 e dal Senato, in seconda lettura, il 3 marzo 2004, si compone di 4 articoli.

Nel primo è contenuta la norma vera e propria, che dispone quanto segue: «Nelle scuole medie e nei licei pubblici lo sfoggio di segni o abiti con i quali gli alunni manifestano ostensibilmente un'appartenenza religiosa è proibita».

Negli articoli successivi trovano luogo la disposizione che estende l'applicabilità della legge anche ai territori d'oltremare; l'art. 3 prevede l'entrata in vigore «della legge all'inizio dell'anno scolastico che segue la sua pubblicazione» e l'art. 4 stabilisce che «le disposizioni della presente legge saranno oggetto di una valutazione un anno dopo la sua entrata in vigore»³⁰.

Dunque, una legge assai breve la cui portata normativa si riduce ad un mero divieto.³¹ Al di là della facile considerazione testè espressa, una lettura più attenta della Legge 2004-228 ribadisce la convinzione che in nulla il legislatore francese abbia ritenuto di dover adeguare il dettato normativo alle numerose e articolate indicazioni formulate dalla Commissione Stasi. In pratica, volendo rimanere ad un'analisi del tutto superficiale dei fatti, sembrerebbe quasi che il Parlamento francese abbia *adottato* il “Rapporto sulla laicità” per giustificare un esito normativo già deliberato, risolvendo di approvare una legge la cui efficacia – ben diversamente da quella del 9 dicembre 1905 – doveva rivelarsi soprattutto nelle dimensioni applicative in materia di sicurezza e di ordine pubblico.

²⁹ *Ibidem*, p. 84.

³⁰ Cfr. D. TEGA, *Il Parlamento francese approva la legge anti-velo*, in *Quad. cost.*, 2, 2004, pp. 398-399.

³¹ Cfr. F.M. BROGLIO, *Cari francesi ecco i difetti di quella legge sul velo*, in *Corriere della Sera* del 7 febbraio 2004.

La Commissione Stasi, infatti, nel rassegnare le sue conclusioni, aveva individuato molteplici punti di intervento per una nuova legislazione in materia di integrazione religiosa: per esempio, auspicando l'introduzione di giorni festivi in occasione delle principali ricorrenze religiose (come l'*Aid el Kebir* per i musulmani e quello del *Kippur* per gli ebrei) o proponendo l'elaborazione di un "codice di laicità" per i servizi pubblici da far applicare all'interno del servizio sanitario nazionale e delle forze armate³². Insomma, il panorama tracciato dai Commissari nominati dal Presidente Chirac andava ben oltre il contenuto meramente proibitivo nella Legge 2004-228.

Ecco perché questa legge è stata immediatamente (e non a torto) definita "legge anti-velo" e perché intorno ad essa sono sorte non poche perplessità in ordine alla sua legittimità costituzionale.³³ Al riguardo, appare viepiù opportuno soffermare la nostra attenzione sui diversi profili che stanno segnando tale dibattito, cercando di rintracciare le inquietudini dei giuristi in merito ad una norma che si avverte pericolosamente coercitiva, avendo l'unico fine di mortificare la libertà di coscienza e di manifestazione della propria sensibilità religiosa³⁴.

Ora, come è stato già ricordato, è possibile circoscrivere il dibattito sviluppatosi negli ultimi anni su questo principio lungo i due binari della laicità e del laicismo, dove per laicità intendiamo il metodo incline alla tolleranza che uno Stato non confessionale pratica nella gestione e nella risoluzione dei casi e dei conflitti con le Chiese all'interno del proprio ordinamento (*laïcité pacificatrice*); mentre per laicismo si intende l'ostile recriminazione dell'ateismo ad impedire qualsivoglia contaminazione tra la sfera pubblica e quella privata, negando ogni legittimità al fatto religioso e, soprattutto, impedendone ogni manifestazione (*laïcité de combat*).

Si tratta di due modi assai diversi di intendere i rapporti tra Stato e Chiese che, nei due secoli che ci precedono, hanno rappresentato i poli di oscillazione della mutevole legislazione francese in materia. Così, se il laicismo (*laïcité de combat*) ha segnato punti decisivi con le disposizioni contenute nell'art. 10 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino nonché con le leggi "Ferry" del 1882-1886 e con la famosa legge del 9 dicembre 1905; il principio di laicità, inteso come *laïcité pacificatrice*, trovava accoglienza

³² *Rapporto sulla laicità*, op. cit., pp. 82-83.

³³ D. TEGA, *Stato laico: tollerante o militante?*, in *Quad. cost.*, 1/ 2004, pp. 144-146.

³⁴ Cfr. G. CONTI, *Il velo islamico in Francia*, cit., e F. PELOSO, *Laicità e libertà religiosa nell'Europa pluriconfessionale*, cit.

addirittura nella Costituzione del 1946 e da quel momento diviene un parametro costante di riflessione e di confronto non solo in ambito ermeneutico o in sede di produzione normativa, bensì anche in sede applicativa delle norme e quindi dinanzi alle corti di giustizia. E sarà proprio la prima tra le corti francesi, il *Conseil d'Etat*, con il parere del 27 novembre 1989 – sollecitato dall'allora Ministro della Pubblica Istruzione Lionel Jospin in seguito al noto caso delle tre studentesse islamiche espulse da una scuola media di Creil per aver indossato l' *hijab* in classe – a stabilire che: «*l'uso del velo non è di per se stesso incompatibile con il principio di laicità, nella misura in cui costituisce esercizio della libertà di espressione e di manifestazione delle credenze religiose; tuttavia, tale libertà non potrebbe permettere agli alunni di inalberare segni di appartenenza religiosa che, in considerazione della loro natura, delle condizioni nelle quali sarebbero portati individualmente o collettivamente o del loro carattere ostentativo e rivendicativo, costituirebbero un atto di pressione, di provocazione, di proselitismo o di propaganda, recherebbero pregiudizio alla dignità o alla libertà dell'alunno o degli altri membri della comunità educativa, comprometterebbero lo svolgimento delle attività di insegnamento e il ruolo educativo degli insegnanti, infine turberebbero l'ordine dell'istituto o il normale funzionamento del servizio pubblico*»³⁵.

A ciò si aggiunga, al solo fine di una corretta ricostruzione storica del processo normativo che ha interessato la materia, che al detto parere il Consiglio di Stato ha fatto seguire diverse sentenze (Kherzoua del 2 novembre 1992, Yihmez del 14 marzo 1994, Aoukili del 10 marzo 1995 e M.lle X del 9 ottobre 1996) con le quali precisava che i regolamenti scolastici «non possono disporre un divieto indiscriminato, ma la scuola deve imporre la tolleranza verso il velo e anche prevenire casi di pressione sociale».

Tuttavia, a dispetto del chiaro e pressoché uniforme orientamento del *Conseil d'Etat*, il Governo francese ha adottato misure regolamentari sempre più restrittive. In particolare, con la Circolare del 20 settembre 1994, «Relativa allo sfoggio dei segni ostentativi all'interno degli istituti scolastici», il Ministero della Pubblica Istruzione stabiliva che, all'interno della scuola, erano da proibire i segni religiosi “ostentatori”, vale a dire quelli “non discreti”, tra cui era da ricomprendersi a buon diritto l' *hijab*, in quanto simbolo manifesto ed ostentatamente visibile³⁶.

³⁵ *Conseil d'Etat*, Assemblée générale, Section de l'intérieur, Parere 27 novembre 1989, n. 346.893. Sul punto si leggano S. FERRARI, *Le ragioni del velo*, in www.olir.it e A. CARACCIO, *Scuola, società multiculturale e libertà religiosa*, in www.olir.it.

³⁶ *Ministère de l'Éducation Nationale*, Circulaire du 20 septembre 1994, *relative au port de signes ostentatoires dans les établissements scolaires* in www.olir.it.

Contro la giurisprudenza del *Conseil d'Etat*, dunque, che aveva proibito l'ostentazione *solamente* allorquando concretizzava gli estremi di un atto di proselitismo o di provocazione, il Governo imponeva un progressivo restringimento della libertà dell'uso del velo, ritornando ad un'applicazione combattiva del principio di laicità e anticipando nei fatti gli stessi contenuti proibitivi della Legge 2004-228.

4. *La Francia, Repubblica laica o laicista?*

«(...) Posto che una buona società non deve essere chiusa, quanto aperta può essere una società aperta? S'intende, aperta senza autodistruggersi come società, senza esplodere o implodere. (La società deve essere) aperta a cosa, e fino a che punto? Può arrivare a includere, per esempio, una società multiculturale e multi-etnica basata sulla cittadinanza differenziata?»³⁷.

Dall'emanazione della legge del 9 dicembre 1905, la Francia ha cambiato completamente volto. L'arrivo di milioni di immigrati dalle ex-colonie africane del Maghreb ha reso necessario attivare un efficace processo di integrazione e di convivenza. Compito che la classe dirigente francese riteneva di avere assolto con successo. Nessun politico in Francia avrebbe mai immaginato di doversi confrontare un giorno con la necessità di ridisegnare i confini di applicabilità del principio di laicità.

D'altra parte, come evidenziato nei paragrafi precedenti, le ragioni che hanno indotto il Governo e il Parlamento francesi a riavviare il dibattito sulla laicità sono da ricondursi prevalentemente agli accidenti di cronaca richiamati e non ad una avvertita esigenza di ripensare il sistema delle politiche per l'integrazione. La Francia, infatti, non ha messo in discussione il processo di pacificazione sociale avviato negli anni '60 né tantomeno ha denunciato lo stato di degrado in cui versano le *banlieu* e non ha voluto riconoscere lo stato di inadeguatezza in cui versa il blocco sociale e istituzionale rispetto ai problemi, sempre crescenti, derivanti dalla incapacità di assimilare le masse di giovani *beurs*³⁸.

³⁷ E' la tesi di G. SARTORI, *Pluralismo, multiculturalismo e estranei*, Milano, 2000, p. 15.

³⁸ Sul punto, si vedano ancora B. ETIENNE, *Noi e i musulmani: il caso francese nell'Europa plurale*, A. CARUSO, *Il fascino di Barbès* e G. HIDOUCI, *La rivelazione del velo*, tutti in *Limes*, 3, 2004, p. 203 ss.

Da qui, la sensazione di una certa miopia nel dibattito francese sulla natura della Legge 2004-228 e sugli effetti reali che la stessa è chiamata a spiegare all'interno del paese. In pratica, il rimedio applicato rischia di rivelarsi del tutto insufficiente.

Ecco perchè insistiamo nel dire che non occorre una conoscenza profonda delle compagini etniche e religiose in cui si articola la società francese per accorgersi che i veri destinatari della legge in questione sono proprio i musulmani.³⁹ Quando si vieta, infatti, l'uso nelle scuole di simboli religiosi ostensibili di certo non si teme di pregiudicare la comunità cristiana che, nelle sue varie predicazioni confessionali, risulta di gran lunga maggioritaria all'interno del paese. Né si mortificano più di tanto i diritti della comunità israelitica, i cui giovani membri già da tempo erano adusi – secondo l'antica tradizione della diaspora – a mimetizzare la loro appartenenza religiosa all'interno delle scuole al fine di evitare pestaggi e aggressioni.

Ecco perché il divieto contenuto nella Legge 2004-228, rivolgendosi quasi esclusivamente alle giovani studentesse musulmane, non può non essere additato come esempio manifesto di violazione della libertà individuale di espressione.

La Francia ha sempre riconosciuto, e lo ha ribadito la stessa Commissione Stasi nel suo rapporto, che il principio di laicità si fonda su due presupposti: la neutralità dello Stato e la libertà di coscienza. Ora, se la neutralità dello Stato si sostanzia in un onere passivo per le istituzioni, chiamate a non interferire con le opzioni spirituali e a non preferire alcuna di esse, la libertà di coscienza esige un'azione positiva dello Stato, una sorta di "interventismo buono", che deve garantire la sussistenza e il mantenimento di tutte quelle condizioni obiettive e materiali indispensabili perché sia consentito a ciascun individuo di esercitare il suo diritto alla libertà di praticare la religione in cui crede.

Ciò implica per lo Stato un onere ben maggiore, in quanto costringe le istituzioni a vigilare sulla vita pubblica del paese al fine di evitare che tali garanzie vengano illecitamente ridotte o pregiudicate. Ecco allora il divieto di affissione dei simboli religiosi (come il crocefisso) all'interno degli istituti scolastici e degli altri uffici pubblici; ecco la facoltà offerta a tutte le religioni di fondare scuole private di carattere confessionale (rigorosamente distinte da quelle pubbliche e non sostenute finanziariamente dallo Stato, a meno di adottare i medesimi programmi di insegnamento).

³⁹ S. FERRARI, *Le ragioni del velo*, in www.olir.it.

La spiegata articolazione del principio di laicità, così come accolta dallo stesso Consiglio di Stato, ha sempre tollerato le manifestazioni identitarie in quanto modulazioni delle libertà di espressione e di coscienza. Lo Stato francese, optando per il sistema cosiddetto “assimilazionista”, ha sempre conteso sull’efficacia dello scambio negoziale di cittadinanza in cambio di assoluta fedeltà alla Repubblica e ai suoi principi. E ancora negli anni ’70 questo modello risultava senz’altro efficace o, quanto meno, nulla induceva gli osservatori a ritenere il contrario.

Il punto è che le istituzioni francesi, cullandosi nell’illusione di avere definitivamente risolto il problema della convivenza fra gruppi etnici profondamente diversi, hanno cessato di vigilare, ignorando colpevolmente tutti quei fenomeni sociali che negli ultimi anni avevano mostrato con tutta evidenza i segni del decadimento e dell’insufficienza delle politiche adottate.

Quando negli anni ’80 le periferie hanno preso ad ingrossarsi, assumendo sempre di più l’aspetto di veri e propri ghetti; quando dalle scuole si denunciava con preoccupazione il precoce abbandono di giovani musulmane in età scolare; quando organizzazioni, come “SOS Racisme”, hanno documentato un forte incremento dei fenomeni di discriminazione, soprattutto all’interno del servizio pubblico nazionale; e quando in molte città nel Nord e nel Sud della Francia si è assistito ad una crescita esponenziale dei partiti e dei movimenti della destra xenofoba, una classe dirigente, responsabile e accorta, avrebbe dovuto avvertire l’esigenza ineludibile di compiere una riflessione profonda circa l’esito del modello multiculturale promosso negli anni precedenti. Di più, le istituzioni avrebbero dovuto interrogarsi sulle inquietudini sociali, prima ancora che religiose, che hanno spinto intere comunità a preferire modelli chiusi e sclerotizzati (comunitarismo) ad una partecipazione attiva all’interno della società francese.

Forse la Legge 2004-228 non fornirà un strumento adeguato per avviare la risoluzione delle tante questioni dibattute e, sicuramente, costituirà un precedente poco lusinghiero per la Francia repubblicana, restituendo il paese all’idolatria laicista di un ateismo combattente e oltranzista. Non si risponde al fondamentalismo islamico con l’integralismo della ragione. Resta, tuttavia, l’auspicio che il dibattito suscitato in Francia e nel resto d’Europa⁴⁰ su quali forme di convivenza debbano modellarsi le attuali

⁴⁰ In particolare, per quanto concerne l’attivismo dei gruppi religiosi all’interno delle istituzioni comunitarie, si legga G. MACRI, *Europa, lobbying e fenomeno religioso. Il ruolo dei gruppi religiosi nella nuova*

democrazie occidentali, nell'immediato futuro ci aiuti a formulare un progetto credibile e duraturo per una società aperta ma capace di resistere alle tante forze che la tendono⁴¹.

Europa politica, Torino, 2004. Per chi volesse, invece, approfondire l'intreccio tra strutture e giurisdizioni ecclesiastiche e ordinamento civile a livello europeo, si consiglia C. CARDIA, *Ordinamenti religiosi e ordinamenti dello Stato. Profili giurisdizionali*, Bologna, 2003.

⁴¹ Per una panoramica più ampia circa le modalità con cui il dibattito si va svolgendo a livello europeo, si legga con interesse E. OLIVITO, *Laicità e simboli religiosi nella sfera pubblica: esperienze a confronto*, *Dir. pubbl.*, 2, 2004, pp. 549-580. Sul rapporto tra confessioni religiose e la nuova Costituzione europea, cfr. M. DANI, "L'importante è non avere paura". *Un'Unione Europea profana in un'Europa cristiana?*, in *Quad. Cost.*, 4, 2004, pp.763-790, dove si analizza e si recensisce in maniera approfondita il saggio di J.H.H. WEILER, *Un'Europa Cristiana - Un saggio esplorativo*, Milano, 2003.